

Statuto dell'Associazione

“GIDASS”

Art. 1 DENOMINAZIONE

È costituita nel rispetto del codice civile l'associazione denominata “GIDASS”.

Art. 2 SEDE

L'associazione ha sede legale in Silea, via Galileo Galilei n.1, non ha scopo di lucro, la sua durata è illimitata. Gli eventuali utili non possono essere ripartiti anche indirettamente. Il trasferimento della sede sociale non comporta modifica statutaria.

Art. 3 SCOPI DELL'ASSOCIAZIONE

Nella consapevolezza dell'elevato valore sociale e mutualistico dell'assicurazione, l'associazione, senza scopo di lucro, si propone di promuovere il miglioramento del rapporto tra compagnie di assicurazione e assicurati in termini di maggiore equilibrio, attraverso iniziative che permettano agli utenti dei servizi assicurativi l'accesso a tutte le informazioni necessarie al raggiungimento di una effettiva consapevolezza del valore dei prodotti acquistati. Tali iniziative fondano la propria ragion d'essere sulla possibilità di condivisione dei dati e di partecipazione attiva da parte di ogni singolo componente della comunità.

Tra le attività svolte, l'associazione promuove la costituzione e l'organizzazione di gruppi d'acquisto finalizzati alla stipula di convenzioni o contratti assicurativi con imprese assicuratrici nell'interesse degli aderenti per conseguire economie di gestione e il miglior prodotto al minor prezzo.

A titolo esemplificativo, ma non limitativo, l'associazione potrà stipulare convenzioni per la copertura dei seguenti rischi: All risk, Incendio, Furto, Responsabilità Civile Generale, RC Auto e garanzie accessorie, Infortuni, Malattia, Tutela Legale, Trasporti e Vita.

Per il raggiungimento degli scopi sociali e per il sostegno economico dell'attività di gestione, l'Associazione potrà stipulare accordi con operatori del settore assicurativo e/o finanziario eventualmente interessati alla partecipazione ai progetti promossi dall'Associazione stessa.

Tutte le attività non conformi agli scopi sociali sono espressamente vietate.

Le attività dell'associazione e le sue finalità sono ispirate a principi di pari opportunità tra uomini e donne e rispettose dei diritti inviolabili della persona.

Art. 4 I SOCI

Sono ammessi a far parte dell'Associazione tutti gli uomini e le donne che accettano gli articoli dello Statuto e del regolamento interno, che condividano gli scopi dell'associazione e si impegnino a dedicare una parte del loro tempo per il loro raggiungimento.

L'organo competente a deliberare sulle domande di ammissione degli aspiranti soci è il Comitato Direttivo.

L'ammissione all'Associazione è deliberata dal Comitato Direttivo su domanda prevenuta attraverso la compilazione di un form dedicato. In alternativa la richiesta potrà pervenire in forma scritta con indicazione delle complete generalità del richiedente. In base alle disposizioni di legge 675/96 tutti i dati personali raccolti saranno soggetti alla riservatezza ed impiegati per le sole finalità dell'Associazione previo assenso scritto del socio. Il diniego va motivato.

All'atto dell'ammissione il socio si impegna al rispetto dello Statuto e dei regolamenti emanati.

Non è ammessa la figura del socio temporaneo.

Per il sostegno economico dell'attività, non è prevista alcuna quota associativa fissa a carico dei soci, ma unicamente la contribuzione volontaria da parte degli stessi, ferma restando la possibilità di ricorso ad accordi economici con operatori dei settori assicurativo e/o finanziario che condividono le finalità e i progetti dell'Associazione

Sono previste due categorie di soci:

- **Soci fondatori:** coloro che sono intervenuti alla costituzione dell'associazione, hanno diritto di voto, sono eleggibili alle cariche sociali, la loro qualità di soci ha carattere di perpetuità, non è soggetta ad iscrizione annuale;
- **Soci effettivi:** coloro che hanno chiesto e ottenuto la qualifica di socio al Comitato direttivo. Hanno diritto di voto e sono eleggibili alle cariche sociali. La loro qualità di soci effettivi è subordinata all'iscrizione nel libro dei soci.

Il numero dei soci ed effettivi è illimitato.

Le attività svolte dai soci a favore dell'associazione e per il raggiungimento dei fini sociali sono svolte prevalentemente a titolo di volontariato e totalmente gratuite. L'associazione può in caso di particolare necessità, assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo, anche ricorrendo ai propri associati.

Art. 5 DIRITTI DEI SOCI

I soci aderenti all'associazione hanno diritto di eleggere gli organi sociali e di essere eletti negli stessi. Tutti i soci hanno i diritti di informazione e di controllo stabiliti dalle leggi e dal presente Statuto. Il socio volontario non potrà in alcun modo essere retribuito, ma avrà diritto al solo rimborso delle spese effettivamente sostenute per l'attività prestata, ma solo qualora ne abbia fatta preventiva richiesta scritta. L'associazione si avvale in modo prevalente di attività prestata in forma volontaria e gratuita dei propri associati. Tutti i soci hanno diritto di accesso ai documenti, delibere, bilanci, rendiconti e registri dell'associazione. Tutti i soci maggiorenni hanno diritto di voto.

Art. 6 DOVERI DEI SOCI

Gli aderenti svolgeranno la propria attività nell'associazione in modo personale, volontario e gratuito senza fini di lucro, in ragione delle esigenze e disponibilità personali dichiarate.

Il comportamento del socio verso gli altri aderenti ed all'esterno dell'associazione deve essere animato da spirito di solidarietà ed attuato con correttezza, buona fede, onestà, probità e rigore morale, nel rispetto del presente Statuto e delle linee programmatiche emanate.

Art. 7 RECESSO/ESCLUSIONE DEL SOCIO

Il socio può recedere dall'associazione attraverso la segnalazione nell'area dedicata all'interno del portale web dell'Associazione o mediante comunicazione scritta da inviare al coordinatore del Comitato direttivo. Il recesso ha effetto dalla data di chiusura dell'esercizio sociale nel corso del quale è stato esercitato.

Il socio può essere escluso dall'associazione in caso di inadempienza dei doveri previsti dall'art. 6 o per altri gravi motivi che abbiano arrecato danno morale e/o materiale all'associazione stessa.

L'esclusione del socio è deliberata dal Comitato direttivo. Deve essere comunicata a mezzo mail o lettera al medesimo, assieme alle motivazioni che hanno dato luogo all'esclusione e ratificata dall'assemblea soci nella prima riunione utile.

I soci receduti e/o esclusi che abbiano cessato di appartenere all'associazione, non possono richiedere la restituzione dei contributi versati, né hanno diritto alcuno sul patrimonio dell'associazione.

Art. 8 GLI ORGANI SOCIALI

Gli organi dell'associazione sono:

- L'assemblea dei soci;
- Il comitato direttivo;
- Il presidente.

Tutte le cariche sociali sono assunte e assolte a totale titolo gratuito.

Art. 9 L'ASSEMBLEA

L'assemblea è organo sovrano dell'associazione. L'assemblea dei soci è costituita dai soci fondatori e dai soci effettivi, è convocata almeno una volta all'anno dal presidente dell'associazione o da chi ne fa le veci, mediante:

- Avviso scritto da inviare con mail, lettera semplice agli associati, almeno 10 giorni prima di quello fissato per l'adunanza;
- Avviso pubblicato nel portale web dell'associazione almeno 20 giorni prima.

L'Assemblea dei soci è presieduta dal Presidente stesso o da un suo delegato nominato tra i membri del Direttivo.

Deve inoltre essere convocata:

- Quando il Direttivo lo ritenga necessario;
- Quando la richiede almeno un decimo dei soci attraverso una comunicazione scritta al Presidente.

L'assemblea è organo sovrano dell'associazione.

Gli avvisi di convocazione devono contenere l'ordine del giorno dei lavori e la sede ove si tiene la riunione.

L'assemblea può essere ordinaria e straordinaria. È straordinaria l'assemblea convocata per la modifica dello Statuto o deliberare il trasferimento della sede legale o lo scioglimento dell'associazione. È ordinaria in tutti gli altri casi. L'assemblea ordinaria è valida in prima convocazione se è presente la maggioranza degli iscritti aventi diritto di voto; in seconda convocazione, da tenersi anche nello stesso giorno, qualunque sia il numero dei presenti.

L'assemblea ordinaria:

- Elegge il Presidente;
- Elegge il Comitato Direttivo;
- Propone iniziative indicandone modalità e supporti organizzativi;
- Approva il bilancio consuntivo predisposto dal Direttivo;
- Ratifica le esclusioni dei soci deliberate dal Comitato direttivo;
- Approva il programma annuale dell'associazione.

Le deliberazioni dell'assemblea ordinaria vengono prese a maggioranza dei presenti e rappresentati per delega; sono espresse con voto palese, tranne quelle su problemi riguardanti le persone e la qualità delle persone o quando l'assemblea lo ritenga opportuno. Ogni socio ha diritto di esprimere un solo voto e può presentare un massimo di tre deleghe in sostituzione di soci non amministratori.

Le discussioni e le deliberazioni dell'assemblea ordinaria e straordinaria sono riassunte in un verbale che viene redatto dal segretario o da un componente dell'assemblea appositamente nominato. Il verbale viene sottoscritto dal Presidente e dall'estensore è trascritto su apposito registro, conservato a cura del Presidente nella sede dell'associazione.

Ogni socio ha diritto di consultare i verbali delle sedute e chiederne, a proprie spese, una copia.

L'assemblea straordinaria:

- Approva eventuali modifiche allo Statuto con la presenza di 2/3 dei soci e con decisione deliberata a maggioranza dei presenti;
- Scioglie l'associazione e ne devolve il patrimonio col voto favorevole di 3/4 dei soci.

Hanno diritto di partecipare alle assemblee, di votare e di essere eletti, tutti i soci iscritti.

Art. 10 IL COMITATO DIRETTIVO

L'associazione è amministrata da un Comitato direttivo eletto dall'assemblea e composto da tre a dieci membri.

La convocazione del Comitato direttivo è decisa dal Presidente o richiesta e automaticamente convocata da tre membri del Comitato direttivo stesso.

Le delibere devono avere il voto della maggioranza assoluta dei presenti, a parità di voti prevale il voto del Presidente.

Il Comitato direttivo:

- Compie tutti gli atti di ordinaria e straordinaria amministrazione;
- Redige e presenta all'assemblea il rapporto annuale sulle attività dell'associazione;
- Redige e presenta all'assemblea il bilancio consuntivo;
- Ammette i nuovi soci;
- Esclude i soci salva successiva ratifica dell'assemblea ai sensi dell'art.7 del presente statuto.

Le riunioni del Comitato direttivo sono legalmente costituite quando è presente la maggioranza dei suoi componenti.

Nell'ambito del comitato direttivo sono previste almeno le seguenti figure: il Presidente (eletto direttamente dall'assemblea generale), il Vice Presidente, il Tesoriere (eletti nell'ambito del Comitato direttivo stesso).

I componenti del Comitato direttivo durano in carica quattro anni e sono rieleggibili.

Art. 11 IL PRESIDENTE

Il Presidente:

- Ha la legale rappresentanza dell'Associazione, presiede il Comitato direttivo e l'assemblea;
- Rappresenta l'associazione di fronte alle autorità ed è il suo portavoce ufficiale;
- Convoca l'assemblea dei soci e il Comitato direttivo sia in caso di convocazioni ordinarie che straordinarie;
- Dispone dei fondi sociali con provvedimenti controfirmati dal tesoriere.

Art. 12 I MEZZI FINANZIARI

I mezzi finanziari per il funzionamento dell'associazione provengono:

- Dalle erogazioni liberali in denaro o natura dei soci, fermo restando la possibilità per il Comitato direttivo di rifiutare qualsiasi contribuzione che sia tesa a condizionare in qualsivoglia modo l'associazione;
- Da iniziative promozionali e da accordi economici con operatori del settore assicurativo e/o finanziario che condividono le finalità e i progetti dell'Associazione.

I fondi dell'associazione non potranno essere investiti in forme che prevedano la corresponsione di un interesse.

Ogni mezzo che non sia in contrasto con il Regolamento interno e con le leggi dello Stato Italiano potrà essere utilizzato per appoggiare e sostenere i finanziamenti all'associazione e arricchire il suo patrimonio.

Art. 13 BILANCIO

I bilanci sono predisposti dal comitato direttivo e approvati dall'assemblea.

Il bilancio consuntivo è approvato dall'assemblea generale ordinaria con voto palese o con le maggioranze previste dallo Statuto.

L'esercizio sociale si chiude al 31 dicembre di ogni anno.

L'assemblea di approvazione del bilancio consuntivo deve tenersi entro la data del 30 aprile dell'anno successivo alla chiusura dell'esercizio sociale.

Il bilancio consuntivo è depositato presso la sede dell'associazione, e nelle varie sezioni, almeno 10 giorni prima dell'assemblea e può essere consultato da ogni associato.

Art. 14 MODIFICHE STATUTARIE

Questo statuto è modificabile con la presenza dei due terzi dei soci dell'associazione e con voto favorevole della maggioranza dei presenti. Ogni modifica o aggiunta non potrà essere in contrasto con gli scopi sociali, con la dottrina e il Regolamento interno e con la Legge italiana.

Art. 15 SCIoglimento DELL'ASSOCIAZIONE

Per deliberare lo scioglimento dell'associazione e la devoluzione del patrimonio occorre il voto favorevole di almeno i tre quarti degli associati convocati in assemblea straordinaria.

L'assemblea che delibera lo scioglimento dell'associazione nomina uno o più liquidatori e delibera sulla destinazione del patrimonio che residua dalla liquidazione stessa.

La devoluzione del patrimonio sarà effettuata con finalità di pubblica utilità a favore di associazioni di promozione sociale di finalità simili.

Art. 16: DISPOSIZIONI FINALI

Per tutto ciò che non è espressamente previsto si applicano le disposizioni contenute nel codice civile e nelle leggi vigenti in materia.